

Molini Besozzi Marzoli
SOCIETÀ PER AZIONI FONDATA A MILANO NEL 1911

CODICE ETICO DEL GRUPPO MOLINI BESOZZI MARZOLI SPA



Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 1 di 9

CODICE ETICO DEL GRUPPO MOLINI BESOZZI MARZOLI SPA

0. Premessa: i nostri valori e i principi etici

0.1 VALORI

Tutto il Gruppo facente capo alla *holding* Molini Besozzi Marzoli S.p.a. (detto anche Gruppo MBM) si è dato, in un'ottica di continuità con la centenaria tradizione di attività imprenditoriale di famiglia, una serie di valori fondanti che siano da punto di riferimento e per le scelte strategiche della proprietà e della dirigenza e per le scelte di comportamento quotidiano di tutti coloro che operano nel Gruppo MBM.

Tutti questi valori, come meglio riportati nella Politica per la Qualità del Gruppo MBM, sono riconducibili al concetto di INTEGRITA', valore fondante di tutto il nostro agire e, quindi, valore fondante del presente Codice etico che enuncia le responsabilità etiche e morali di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano per o collaborano con il Gruppo MBM.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di condotta atte a prevenire i reati elencati nel D. Lgs. n. 231 dell'8 Giugno 2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati.

0.2 PRINCIPI ETICI

Scopo primario del Gruppo MBM e di coloro che lo dirigono è quello di proporre e realizzare progetti, azioni ed investimenti finalizzati a preservare ed accrescere il patrimonio aziendale senza sacrificare la specificità di ogni singolo apporto. Nel fare questo ci si pone l'obiettivo di perfezionare la qualità ed affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti anche attraverso un efficiente orientamento all'innovazione.

Il Gruppo MBM per il raggiungimento dei propri obiettivi si ispira ai seguenti Principi:

· AFFIDABILITÀ

Consapevole della delicatezza e del possibile impatto ambientale del proprio agire imprenditoriale, il Gruppo MBM si assume la responsabilità delle sue azioni, assicurando la massima affidabilità e sicurezza alimentare in tutta la filiera produttiva e di servizio. Per tale motivo i processi, le strutture e le materie prime utilizzate sono all'avanguardia con l'innovazione e la ricerca, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

· DILIGENZA E ACCURATEZZA

Nell'esecuzione dei compiti e delle obbligazioni contrattuali il Gruppo MBM richiede ad ogni Dipendente o Collaboratore la massima diligenza e professionalità.

· INTEGRITÀ DELLA PERSONA

Il Gruppo MBM promuove l'integrità fisica e morale dei Dipendenti e dei Collaboratori, sia attraverso ambienti e condizioni di lavoro idonei e rispettosi della dignità umana, sia attraverso politiche contro episodi di intimidazione (es. *mobbing*, *stalking*). Non sono ammessi comportamenti atti a indurre le persone ad agire contro la propria volontà, la Legge e il presente Codice Etico.

· LEALTÀ, CORRETTEZZA

Il Gruppo MBM si impegna alla correttezza nel perseguimento dei propri obiettivi e nella collaborazione con tutti gli stakeholders. Pertanto sono evitate situazioni che potrebbero essere causa di conflitto di interesse e sono posti in essere tutti gli strumenti e le procedure per contrastarle.

· RISPETTO

Nello svolgimento della propria attività il Gruppo MBM si impegna a rispettare tutte le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti nei paesi nei quali esso opera, nonché il presente Codice Etico. In particolare sono subordinati al rispetto del Codice i Dipendenti, i Collaboratori non subordinati, gli Amministratori, i componenti dei Consigli di Amministrazione e i ponenti dei Collegi Sindacali di tutte le società del Gruppo MBM, vincolando invece i soggetti esterni nel ruolo di fornitori, collaboratori, clienti, ad elevati standard di correttezza ed etica.

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 2 di 9

Il Gruppo MBM promuove il rispetto delle/tra le persone, reputandosi imparziale nelle scelte fatte durante la propria attività per quanto concerne sesso, età, razza, religione, appartenenze politiche. Ciascun Dipendente, Collaboratore, Amministratore, componente dei Consigli di Amministrazione e componente dei Collegi Sindacali del Gruppo MBM è tenuto ad osservare i Principi del Codice Etico.

1. Principi generali

1.1 GARANTE DELL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Al fine di assicurare la corretta applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, il Gruppo MBM ha istituito il "*Garante dell'applicazione del Codice Etico*" (di seguito, il "Garante") nella persona dell'Amministratore Unico della *holding* Molini Besozzi Marzoli S.p.A..

Ogni società del Gruppo MBM si impegna a non adottare ritorsioni di qualsiasi genere derivanti dall'aver fornito al Garante notizie di possibili violazioni al Codice Etico.

Il Garante:

- assicura la massima diffusione del Codice Etico nei confronti dei Dipendenti, dei Collaboratori non subordinati, dei Partner ed in genere di tutti coloro che hanno rapporti con il Gruppo MBM;
- propone l'aggiornamento del Codice Etico in relazione alla sua efficacia, ai mutamenti delle esigenze aziendali e delle normative;
- coordina lo svolgimento di verifiche sulle eventuali violazioni del Codice Etico, anche attraverso l'accoglimento di eventuali segnalazioni, coinvolgendo, ove necessario, le competenti funzioni delle Società del Gruppo MBM.

1.2 DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Le norme del Codice Etico si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori non subordinati, agli Amministratori, ai componenti dei Consigli di Amministrazione e ai componenti dei Collegi Sindacali del Gruppo MBM.

Le parti in relazioni d'affari e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del Gruppo MBM nel contesto delle relazioni che essi intrattengono con il Gruppo MBM medesimo dovranno ispirarsi ai principi del Codice Etico.

A tali fini sarà data opportuna comunicazione dei principi ispiratori e dei contenuti del Codice Etico attraverso le modalità che saranno di volta in volta ritenute più idonee, oltre che sul sito internet aziendale.

Gli Amministratori e i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo MBM sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice Etico, così come qui successivamente identificati, nel fissare gli obiettivi delle imprese del Gruppo MBM, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla direzione ed al coordinamento delle imprese del Gruppo MBM; del pari i Dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione delle Società del Gruppo MBM, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno del Gruppo MBM, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con il Gruppo MBM stesso.

I Dipendenti e i Collaboratori (quali, ad esempio, consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, etc.), nonché i Partner in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo MBM, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico, svolgendo con onestà, impegno e rigore professionale le proprie funzioni e operando nel rispetto della legalità.

Le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed in genere qualsiasi altra attività posta in essere dai Dipendenti del Gruppo MBM nello svolgimento dell'attività lavorativa, dovranno essere improntate alla correttezza gestionale, alla trasparenza e completezza delle informazioni ed alla conformità alle procedure interne.

1.3 OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE ETICO

Ogni Dipendente o Collaboratore ha il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice Etico e ha l'obbligo di astenersi dal tenere comportamenti contrari alle sue disposizioni. Deve inoltre collaborare all'osservanza del Codice Etico segnalando, in forma non anonima, ai propri superiori, al Garante ovvero al suo Referente, notizie di possibili violazioni al Codice nell'ambito dell'attività

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 3 di 9

del Gruppo MBM; ove richiesto dovrà inoltre collaborare con le strutture di volta in volta incaricate alla verifica delle violazioni ed evitare di intraprendere iniziative individuali.

Inoltre ciascun Dipendente o Collaboratore dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con il Gruppo MBM, esigere il rispetto delle disposizioni del Codice Etico nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con il Gruppo MBM.

Ogni Dirigente ed ogni responsabile di unità produttive e di funzioni aziendali ha l'obbligo di:

- essere da esempio, fornire leadership e guida in conformità ai principi di condotta contenuti nel Codice Etico e, con il suo comportamento, dimostrare ai Dipendenti ed ai Collaboratori che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del loro lavoro;
- fornire adeguato supporto a Dipendenti e Collaboratori in relazione all'interpretazione dei contenuti del Codice Etico;
- riferire tempestivamente al Garante notizie ricevute circa i possibili casi di violazione del Codice Etico;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

1.4 EFFICACIA DEL CODICE ETICO E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

Il rispetto e l'osservanza delle norme del Codice Etico sono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104¹ e 2106² del Codice Civile.

Il Gruppo MBM vigilerà sull'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico, assicurando altresì la trasparenza delle operazioni e delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione e si riserva di perseguire e sanzionare ogni comportamento contrario alla lettera ed allo spirito del suddetto Codice.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti delle società del Gruppo MBM, ai sensi dell'articolo 2104¹ del codice civile, nonché per i Collaboratori delle stesse.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte di un Dipendente del Gruppo MBM costituirà inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 7³ dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà essere, altresì, causa di richieste di risarcimento del danno.

¹ **Art. 2104 C.C. Diligenza del prestatore di lavoro.**

1-Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

2-Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

² **Art. 2106 C.C. Sanzioni disciplinari.**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

³ **Art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300. Sanzioni disciplinari.**

1-Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

2-Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

3-Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

4-Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

5-In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

6-Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

7-Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

8-Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 4 di 9

2. Principi etici e conflitto di interesse

2.1 CONFLITTI DI INTERESSE

Nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative il Dipendente dovrà astenersi dallo svolgere attività che non siano nell'interesse dell'impresa ove opera e del Gruppo MBM.

Ciascun Dipendente può partecipare, fuori dall'orario e della sede di lavoro, ad attività diverse da quelle svolte nell'interesse dell'impresa ove opera e del Gruppo MBM, purché si tratti di attività consentite dalla Legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendente.

I Dipendenti, i Collaboratori, gli Amministratori, i componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali del Gruppo MBM, devono tuttavia evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con la società ove gli stessi operano e/o il Gruppo MBM, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza nell'espletare le attività loro assegnate con il fine di conseguire il miglior interesse del Gruppo MBM.

È pertanto fatto obbligo in capo a tali soggetti di segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, adottando le procedure definite dalle società del Gruppo MBM.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate potenziali situazioni di conflitto di interesse:

- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi propri o di terzi contrastanti con quelli dell'impresa ove opera e del Gruppo MBM;
- l'uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi;
- il possesso di partecipazioni finanziarie, di cointeressenze o di interessi con Fornitori, Clienti o Concorrenti;
- ricoprire cariche o incarichi di qualunque genere (Amministratore, Sindaco, Revisore, consulente) presso Fornitori, Clienti, Concorrenti;
- la candidatura per l'assunzione di parenti e familiari.

3. Rapporti con terzi

3.1 RAPPORTI CON I CLIENTI

Alla base dei valori aziendali e fondamentale per la continuità del *business* è la soddisfazione dei Clienti tramite l'offerta di prodotti e servizi all'avanguardia.

Il Gruppo MBM promuove rapporti con i Clienti basati sull'onestà, la trasparenza, l'integrità e pertanto è fatto obbligo ai Dipendenti del Gruppo MBM di:

- fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del Cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità;
- rispettare obblighi e impegni assunti nei loro confronti;
- fornire informazioni accurate, complete e veritiere;
- essere coerenti con le comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

3.2 RAPPORTI CON I FORNITORI

Nella conduzione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi è fatto obbligo ai Dipendenti del Gruppo MBM di attenersi ai principi del presente Codice Etico, nonché alle procedure interne. Nell'ipotesi in cui il fornitore non rispetti tali principi, il Gruppo MBM può riservarsi la facoltà di prendere opportuni provvedimenti arrivando nei casi più gravi all'evitare ulteriori rapporti di collaborazione. In ogni caso la selezione dei Fornitori deve essere effettuata nell'osservanza dei requisiti di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza.

In particolare i Dipendenti del Gruppo MBM devono:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i Fornitori, verificando che questi ultimi siano in possesso dei requisiti di affidabilità e onorabilità idonei;
- adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, non precludendo a nessuna che sia in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla stipula di offerte;
- ottenere la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei Clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna;

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 5 di 9

- osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di Legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i Fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

3.3 RAPPORTI COI COLLABORATORI

Per quanto concerne il rapporto di collaborazione non subordinata, il Gruppo MBM, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i Collaboratori non subordinati;
- selezionare accuratamente persone qualificate e con buona reputazione;
- menzionare espressamente, in tutti i contratti di Collaborazione non subordinata, l'obbligo di attenersi ai Principi del Codice Etico.

3.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI CARATTERE PUBBLICISTICO

Le relazioni del Gruppo MBM con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo MBM. È inoltre richiesto che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano monitorati e documentati nella dimostrazione di un agire trasparente, corretto e professionale da parte del Gruppo MBM.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o quelli aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

3.5 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ED ALTRI ORGANI REGOLATORI

Il Gruppo MBM si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità Garanti e dagli Organi Regolatori.

I Dipendenti del Gruppo MBM dovranno ottemperare ad ogni richiesta delle Autorità e degli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, collaborando alle relative procedure istruttorie.

3.6 ALTRI RAPPORTI CON TERZI

Il Gruppo MBM non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'Estero.

La partecipazione dei Dipendenti, in nome del Gruppo MBM o in rappresentanza dello stesso, a comitati e associazioni di ogni tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere autorizzata dal Gruppo MBM, nel rispetto delle procedure interne.

I Dipendenti che siano invitati, in nome del Gruppo MBM o in rappresentanza dello stesso, a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni tecnico/scientifiche, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione del Gruppo MBM, nel rispetto delle procedure interne.

3.7 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti tra il Gruppo MBM ed i *mass media* sono basati sul rispetto del diritto all'informazione e in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali preposte, in rispetto della politica di comunicazione definita dal Gruppo MBM. I Dipendenti non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative al Gruppo MBM e destinate all'esterno dovranno essere veritiere, complete, trasparenti, in linea con le politiche del Gruppo MBM e tra loro omogenee.

3.8 OMAGGI E REGALIE

Il Dipendente non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 6 di 9

· dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità non inerente l'attività lavorativa, salvo tratti di atti di cortesia di modico valore e di uso corrente e comunque tali da non compromettere l'immagine aziendale; il Dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non di modico valore, è tenuto ad informare il Garante o il suo superiore diretto.

· subire alcuna forma di condizionamento da parte di soggetti interni al Gruppo MBM ed esterni, a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

In ogni caso nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, in Italia o in altri paesi, il Gruppo MBM si impegna a non:

· offrire direttamente o indirettamente opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del Personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari;

· offrire omaggi, salvo non si tratti di atti di cortesia di modico valore e di uso corrente.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Italia e all'estero, non è consentito ai rappresentanti e/o Dipendenti del Gruppo MBM corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, siano essi Pubblici Ufficiali, Rappresentanti di Governo, pubblici Dipendenti e privati Cittadini, sia italiani che di altri Paesi con i quali il Gruppo MBM intrattiene relazioni commerciali, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia di modico valore, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

Nei Paesi in cui è d'uso offrire doni a Clienti o ad altri, il Gruppo MBM potrà agire in tal senso nel solo caso in cui questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre e comunque nel rispetto delle leggi applicabili, degli usi commerciali e dei codici etici – se conosciuti – delle aziende o degli enti con cui il Gruppo MBM ha rapporti.

4. Politiche del personale e ambiente di lavoro

4.1 LAVORO MINORILE

Il Gruppo MBM ritiene fondamentale che, sul lavoro, sia garantito il rispetto dei diritti umani e la tutela della dignità individuale, vietando a tutte le Società appartenenti al Gruppo MBM, sia in Italia che all'estero qualsivoglia forma di sfruttamento del lavoro ed, in particolare, del lavoro minorile.

Si impegna, pertanto, con riguardo al lavoro minorile, a non assumere lavoratori di età inferiore a 15 anni ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della *Convenzione sull'età minima*, e in caso di assunzione di minori di anni 18, a non adibirli a nessuna delle lavorazioni, dei processi e dei lavori indicati nell'allegato I del D.L. 345/1999, tranne che per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, sotto sorveglianza di formatori competenti e nel rispetto di tutte le condizioni di salute e sicurezza previste dalla legislazione vigente (art.7 D.L. 345/1999).

Il rispetto di queste garanzie e dei divieti sopra citati è vincolante e richiesto dal Gruppo MBM anche a tutti i propri fornitori, siano essi operanti in Italia o all'estero.

4.2 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I Dipendenti e Collaboratori sono considerati elemento indispensabile per l'esistenza e lo sviluppo futuro del Gruppo MBM. Quest'ultimo si impegna alla garanzia del rispetto delle normative di Legge in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, assicurando luoghi e ambienti di lavoro adeguati agli standard nazionali e internazionali in materia.

La salute dei Dipendenti e Collaboratori non è da intendersi solo come assenza di malattie, ma anche come benessere psichico, fisico e sociale, che può essere garantito mediante i seguenti principi di organizzazione:

- ridurre al minimo i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere eliminati;
- combattere i rischi all'origine;
- istruire i dipendenti in modo appropriato, a tutti i livelli della gerarchia.

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 7 di 9

4.3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

Affinché ciascun Dipendente possa esprimere al meglio il proprio potenziale e ne siano valorizzate le capacità e competenze specifiche, il Gruppo MBM si impegna a:

- comprendere le capacità e attitudini dei candidati nella fase di selezione e saper valutare se sono affini con le esigenze aziendali;
- applicare criteri di merito e di competenza professionale nei confronti dei Dipendenti;
- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i Dipendenti senza favoritismi, nepotismi e discriminazione alcuna, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente dal sesso, dall'età, nazionalità, religione, etnia;
- garantire a ciascun Dipendente eguali opportunità.

I Dipendenti devono essere a conoscenza del Codice Etico e dei comportamenti da esso prescritti; a tal fine i Dirigenti ed i responsabili delle unità e funzioni aziendali saranno di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa per eventuali necessità di chiarimento.

Il Gruppo MBM ritiene che la conoscenza sia lo strumento principale per garantire il miglior contributo allo sviluppo delle attività aziendali; per tale ragione il Gruppo MBM si pone l'obiettivo di fornire ai propri Dipendenti tutti gli strumenti formativi necessari alla loro crescita professionale.

4.4 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

Ciascun Dipendente o Collaboratore deve rispettare, proteggere e custodire i valori ed i beni che gli sono stati affidati, evitando utilizzi impropri in contrasto con gli interessi del Gruppo MBM e/o che possano essere fonte di danni o riduzione dell'efficienza. E' fatto divieto di utilizzare, se non ad esclusiva utilità del Gruppo MBM, risorse, beni o materiali di proprietà dello stesso, fatta salva diversa disposizione del Gruppo MBM.

Per quanto concerne l'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei Dipendenti o Collaboratori, è richiesta l'osservanza delle *policy* del Gruppo MBM e delle specifiche procedure in materia di sicurezza informatica, evitando comportamenti o azioni che possano ledere la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico aziendale.

4.5 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL GRUPPO MBM

I risultati dell'attività professionale (idee, invenzioni, formule produttive, affinamento di processi, miglioramenti etc.) di ogni Dipendente e Collaboratore sono di proprietà delle società del Gruppo MBM in cui opera.

4.6 MOLESTIE E MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO

Gruppo MBM esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

4.7 ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI E DIVIETO DI FUMO

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 8 di 9

Tutti coloro che lavorano per Gruppo MBM devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché un clima di reciproco rispetto tra colleghi; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

E' pertanto fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- recarsi o permanere al posto di lavoro sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcoliche ed ogni altra sostanza in grado di alterare le facoltà intellettuali e psicofisiche della persona;
- fumare nei luoghi di lavoro, salvo nelle zone riservate ai fumatori.

5. Corporate governance. Trasparenza della contabilità e Controlli interni. Antiriciclaggio

5.1 CORPORATE GOVERNANCE

La reputazione è un valore di importanza fondamentale per il Gruppo MBM. A tal fine è necessario che nell'amministrazione siano osservati, nell'interesse dei Soci, dei Dipendenti, dei Collaboratori e di tutti coloro che entrano in relazioni d'affari e/o in contatto con il Gruppo MBM, i principi di *corporate governance* più idonei a garantire la migliore realizzazione delle attività del Gruppo MBM nel rispetto delle regole di buon governo societario e delle disposizioni del Codice Etico.

5.2 REGISTRAZIONI CONTABILI

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

A tal fine le società del Gruppo MBM adottano i principi contabili rispondenti ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato; per ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento e deve essere conservata agli atti del Gruppo MBM un'adeguata e completa documentazione a supporto dell'attività svolta.

Ciascun Dipendente è, pertanto, tenuto a collaborare - per quanto di propria competenza - affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione del Gruppo MBM sia correttamente e tempestivamente comunicato alle funzioni competenti e registrato nella contabilità.

5.3 ANTIRICICLAGGIO

Il Gruppo MBM non ammette nessun tipo di riciclaggio di denaro. I Dipendenti e i Collaboratori, con particolare riferimento agli Agenti della rete vendita, devono verificare in via preventiva l'integrità morale delle persone con le quali si intrattengono rapporti lavorativi, tramite un controllo delle informazioni in possesso. Il Gruppo MBM si impegna a rispettare tutte le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti nei paesi nei quali il Gruppo MBM opera in materia di antiriciclaggio.

6. Informazioni riservate, tutela della privacy

6.1 INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY

Le attività del Gruppo MBM richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti in cui il Gruppo MBM sia parte.

Le banche dati del Gruppo MBM possono contenere, inoltre, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni al Gruppo MBM stesso.

Ciascun Dipendente è quindi tenuto a tutelare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa ed in particolare osservare le clausole di riservatezza richieste dai Clienti e da altre controparti.

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Dipendenti attraverso le proprie mansioni appartengono al Gruppo MBM e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione del superiore.

Ciascun Dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;

Molini Besozzi Marzoli S.p.A.	Codice etico DOC_Codice etico del gruppo_ 140530	Rev. 140530
		Pagina 9 di 9

- comunicare e divulgare i dati solo nell'ambito delle procedure prefissate da parte del Gruppo MBM ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Il Gruppo MBM, dal canto suo, si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi ai propri Dipendenti e ai terzi, e ad evitare ogni uso improprio delle stesse. Affinché la privacy di tutti i Dipendenti o Collaboratori sia rispettata, il linguaggio utilizzato nelle comunicazioni e nella richiesta dei dati personali deve essere chiaro e privo di equivoci in modo tale che tali soggetti possano comprendere la richiesta, il trattamento e la conservazione dei dati. Tutti gli standard adottati prevedono il divieto di raccogliere/diffondere dati personali senza il consenso del collaboratore, ad eccezione dei casi previsti dalla Legge.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, vita privata dei collaboratori.

7. Rapporto con la collettività

7.1 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il Gruppo MBM promuove una politica aziendale attenta alle problematiche socio-ambientali e al territorio.

In coerenza con la propria linea di attenzione alle problematiche ambientali, il Gruppo MBM mette in atto le seguenti azioni:

- costante aggiornamento tecnologico degli impianti volto a garantire la riduzione dei fattori di inquinamento;
- gestione degli acquisti e degli smaltimenti finalizzata, ove possibile, al recupero/riutilizzo di materie prime, nel rispetto di standard di economicità;
- osservanza delle normative antinquinamento e utilizzo di materiali rispettosi dell'ambiente nella realizzazione di lavori di costruzione e ristrutturazione.

7.2 INIZIATIVE "NO PROFIT"

Il Gruppo MBM può favorire le attività "*no profit*" al fine di testimoniare il proprio impegno ad attivarsi per la soddisfazione degli interessi diffusi meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico e sociale delle comunità in cui esso opera. Nel rispetto dei Principi del Gruppo MBM possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti e che siano di elevato valore culturale, scientifico o sociale di valenza nazionale.

Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

MOLINI BESOZZI MARZOLI SPA

L'Amministratore Unico

Il presente documento viene approvato e sottoscritto da tutti i Dirigenti, gli Amministratori, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio sindacale di tutte le società afferenti al Gruppo MBM.